



PIANO TRIENNALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI (L.R. N. 9/2020, ART. 13)

ANNUALITÀ 2025-2027

1. PREMESSA METODOLOGICA

I piccoli comuni del Lazio, definiti dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, come quelli aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, sono 255, dei quali 165 aventi popolazione non superiore a 2.000 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2025). Nel loro complesso, costituiscono oltre il 70% del totale dei comuni regionali e rappresentano l'ossatura storica, culturale, ambientale e sociale del territorio. Custodi di tradizioni secolari, identità locali e paesaggi di pregio, questi centri svolgono un ruolo essenziale nel mantenere l'equilibrio territoriale e la coesione delle comunità, contribuendo in modo significativo alla resilienza dell'intero sistema regionale. Tuttavia, molti di essi devono confrontarsi con difficoltà strutturali ormai croniche, tra le quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, la contrazione dei servizi pubblici a causa della scarsità di risorse umane e finanziarie, oltre che dell'isolamento infrastrutturale e digitale.

Secondo le più recenti teorie sociologiche, tra cui quelle sviluppate da studiosi come Anthony Giddens (modernizzazione e discontinuità sociale) e Ulrich Beck (società del rischio e individualizzazione), il fenomeno dello spopolamento va letto non solo in termini numerici, ma anche quale espressione di una trasformazione profonda dei legami sociali, delle opportunità e delle aspettative individuali.

I piccoli comuni, un tempo cuore pulsante della vita rurale e comunitaria, si trovano oggi a fronteggiare una ridefinizione del concetto di appartenenza. La perdita di abitanti comporta non solo un depauperamento fisico del territorio, ma anche un indebolimento delle reti di solidarietà, della memoria collettiva e del capitale sociale. Tuttavia, proprio questi contesti, se adeguatamente supportati, possono divenire laboratori di resilienza, spazi ove sperimentare nuovi modelli di cittadinanza, sostenibilità e inclusione.

Promuovere lo sviluppo dei piccoli comuni e arginarne lo spopolamento è una strategia di lungo periodo per la Regione Lazio. L'obiettivo è valorizzare queste realtà come presidi fondamentali di qualità della vita, partecipazione civica e sostenibilità.

A margine delle numerose politiche di settore attuate dalla regione Lazio, che prevedono misure specifiche in favore dei piccoli comuni, lo strumento organico individuato dalla legge regionale 7 agosto 2020, n. 9, per il sostegno e la loro riqualificazione è il Piano triennale disciplinato dall'art. 13. Il presente documento, che costituisce il secondo momento attuativo della norma sopra citata, stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione 2025-2027. La sua elaborazione è improntata sui principi di efficacia, efficienza ed economicità nella progettazione delle politiche pubbliche. In tal senso, il piano tiene conto dell'entità e della natura delle risorse attualmente disponibili sul bilancio regionale, puntando a raggiungere gli obiettivi prefissati, massimizzare i risultati con le risorse a disposizione, impiegare le risorse disponibili nel modo più vantaggioso.

Resta ferma la possibilità di una loro implementazione nel corso del triennio, per garantire la flessibilità necessaria al raggiungimento degli obiettivi.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, FINALITÀ, RISORSE DISPONIBILI

Il presente “Piano per la riqualificazione dei piccoli comuni – annualità 2025-2027”, di seguito Piano, è elaborato ai sensi e in attuazione della l.r. 9/2020 e, in particolare, dell’articolo 13.

La normativa di riferimento, oltre alla citata l.r.9/2020, è altresì costituita:

- dalla legge n. 158 del 6 ottobre 2017 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) e successive modifiche;
- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2021 (Definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 e successive modifiche).

In attuazione della citata normativa, il Piano individua le linee di intervento prioritarie per il triennio 2025-2027, tra quelle indicate dalla l.r.9/2020, specificando altresì le risorse destinate a ciascuna linea di intervento, i criteri e le modalità di riparto/assegnazione delle stesse.

La Regione Lazio ha stanziato per il presente Piano risorse di natura corrente per un importo complessivo di euro 900.000,00, di cui euro 450.000,00 nell’annualità 2025 ed euro 450.000,00 nell’annualità 2026.

3. LINEE DI INTERVENTO

3.1 MISURA 1: “RADICI DI FUTURO” - Sostegno alla natalità e alla genitorialità

a) Premessa

La Regione, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 2, comma 4, e dall’articolo 7 della l.r. 9/2020, intende dare continuità alla misura di sostegno alla natalità e alla genitorialità, prevista dall’addendum al Piano 2022-2024, approvato con la citata DGR n. 249/2024, rivolta ai nuclei familiari residenti nei “piccolissimi” comuni del Lazio (con popolazione fino a 2.000 abitanti)

Come già evidenziato con la citata DGR 249/2024, i 165 comuni con popolazione non superiore a 2.000 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2025) sono quelli nei quali è più rilevante la necessità di intervento per sostenerne - coerentemente con lo spirito della legge - il ruolo svolto dalle comunità ivi residenti, in funzione della salvaguardia e del governo del territorio, della conservazione e dello sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e della valorizzazione della cultura locale.

Tali “piccolissimi comuni” presentano fabbisogni ulteriori e specifici, determinati dalla marginalità geografica, dalle difficoltà di comunicazione e dalla modesta diffusione dei servizi al cittadino, che anche a causa dell’età media avanzata della popolazione residente ne stanno causando il progressivo spopolamento. Nel periodo 2019-2024, nella Regione Lazio la popolazione complessiva in essi residente è infatti diminuita da circa 155.064 a 151.225 abitanti, con un saldo negativo di quasi quattromila abitanti. A ciò ha contribuito in particolar modo un calo del tasso di natalità più sensibile rispetto a quello certificato dall’ISTAT nell’annualità 2024 (valore medio nazionale di meno di sette nati ogni mille abitanti), che nei “piccolissimi comuni” del Lazio si è attestato intorno ai cinque nati ogni mille abitanti.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto con il citato articolo 7, comma 2, della l.r. 9/2020, si ritiene opportuno dare continuità, anche per l’anno 2025 e nei limiti delle risorse stanziato, alla misura prevista dalla citata DGR 249/2024, anche in considerazione dei risultati attestati dai riscontri ricevuti da comuni e utenti, nonché dal livello di spesa rilevato. Infatti, pur essendo le risorse ad essa originariamente destinate utilizzabili fino a tutto il 2026, dei n. 167 comuni beneficiari, oltre la metà ha già certificato il loro esaurimento, in sede

di prima attuazione della misura, attraverso le relazioni e le rendicontazioni da essi trasmesse e approvate da parte della competente struttura regionale con determinazione n. G10379/2025.

Con la presente linea di intervento si intende dunque consentire ai comuni che hanno certificato l'intero utilizzo delle risorse destinate con DGR n. 249/2024, al sostegno della natalità e genitorialità, la possibilità di proseguire anche nell'anno 2025 l'erogazione di un beneficio economico ai propri cittadini residenti, secondo quanto ulteriormente specificato nei successivi paragrafi.

b) Risorse

Alla linea di intervento sono destinati euro 450.000,00 sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2025.

c) Comuni destinatari della misura e modalità di ripartizione delle risorse

Come evidenziato in premessa, sono destinatari della presente misura i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti (secondo le rilevazioni ISTAT alla data del 1° gennaio 2025) elencati al successivo paragrafo g), che hanno certificato l'intero utilizzo delle risorse ad essi assegnate con DGR n. 249/2024, secondo quanto riportato nella determinazione n. G10379/2025.

Le risorse di cui al punto b) saranno ripartite tra i suddetti comuni con determinazione della Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza, assicurando una sostanziale proporzionalità rispetto alle risorse assegnate nel 2024, in ragione delle medesime classi demografiche specificate dalla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 249 e, comunque, nei limiti massimi di seguito riportati:

- ✓ euro 7.000,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 1.000 e fino a 2.000 abitanti;
- ✓ euro 4.500,00 in favore dei comuni aventi popolazione superiore ai 500 abitanti e fino a 1.000 abitanti;
- ✓ euro 3.200,00 in favore dei comuni aventi popolazione fino a 500 abitanti.

Nella predetta determinazione saranno fornite, altresì, ulteriori indicazioni operative per la gestione amministrativa delle procedure di assegnazione del beneficio agli aventi diritto/beneficiari finali.

Per i comuni che abbiano esaurito le risorse ad essi assegnate nel 2024, ai quali tuttavia in sede di approvazione delle spese sostenute, non sia stata riconosciuta una quota della spesa effettuata (secondo quanto riportato nella determinazione n. G10379/2025), l'ammontare di tale quota sarà riportata in detrazione a valere sull'assegnazione ad essi spettante per l'annualità 2025.

d) Beneficiari finali della misura

Sono beneficiari finali della misura:

- i nuclei familiari residenti nei comuni di cui al paragrafo g), nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre 2025, o nei quali alla stessa data siano presenti figli minori di età inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo f);
- i nuclei familiari nelle condizioni indicate al paragrafo precedente, che trasferiscano la propria residenza in un "piccolissimo comune" e la mantengono per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale.

Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali), che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza in uno dei comuni di cui al paragrafo g), ovvero, trasferimento e mantenimento della propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni;

2. cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251); a tale ultima categoria di beneficiari, data la specificità del regime di protezione, non si applica il vincolo del mantenimento della residenza nei cinque anni successivi;
3. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
4. non occupare abusivamente alloggi pubblici o privati;
5. in caso di presenza di altri figli minori, essere in regola con l'obbligo della frequenza scolastica.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000.

La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale/tutela del/la nato/a. Non sarà consentita la presentazione di più domande per il medesimo nato. Nell'ipotesi in cui i figli nati nell'arco temporale indicato dal presente articolo siano più di uno, potrà essere presentata una sola domanda e – in ogni caso – erogato un solo beneficio.

Il beneficio non è cumulabile con quelli previsti da analoghe iniziative a sostegno della genitorialità attivate a livello statale e regionale, con la sola eccezione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

e) Entità del beneficio e modalità di erogazione

A seconda delle situazioni demografiche dei singoli comuni, da ciascuno di essi singolarmente apprezzabili, l'ammontare del beneficio per ciascun nucleo familiare potrà essere compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 2.000,00, da attribuire ai beneficiari attraverso appositi avvisi pubblici annuali, fino a esaurimento delle risorse, nel rispetto dei requisiti soggettivi necessari di cui al precedente lettera d) e secondo modalità e criteri ulteriori eventualmente dagli stessi stabiliti.

In particolare, ai fini dell'accesso prioritario al beneficio e della sua commisurazione, potranno essere adeguatamente valorizzate, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni del nucleo familiare:

- Indice ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità più basso;
- nuclei familiari anagrafici che presentano altri figli minori;
- situazioni di monogenitorialità;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di una persona con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- presenza all'interno del nucleo familiare anagrafico di almeno una persona anziana ultraottantenne.

Sarà data comunque priorità ai nuclei familiari che non hanno già usufruito del beneficio ai sensi della DGR n. 249/2024 e della determinazione n. G05426/2024.

f) Tempistica per l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse

I comuni assegnatari delle risorse regionali sono tenuti al loro integrale utilizzo, esclusivamente per la finalità prevista dal presente Piano.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità che saranno stabilite con successiva determinazione, unitamente a una relazione descrittiva delle concrete modalità di attuazione della misura.

Qualora le risorse assegnate non venissero utilizzate integralmente entro il 31 dicembre 2025, i comuni avranno la possibilità di estendere l'erogazione del beneficio anche alle annualità 2026 e 2027, fino a esaurimento completo del plafond per ciascuno di essi disponibile.

- g)** Elenco dei comuni aventi popolazione fino a 2.000 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2025) che, in sede di prima attuazione della misura, hanno esaurito le risorse ad essi assegnate con DGR n. 249/2024 (det. n. G05426/2025).

Acuto	Affile	Arcinazzo Romano
Arlena di Castro	Barbarano Romano	Bassano in Teverina
Bassiano	Belmonte Castello	Calcata
Campodimele	Campoli Appennino	Cantalupo in Sabina
Canterano	Capranica Prenestina	Carbognano
Casalattico	Casape	Casperia
Castel di Tora	Castel Sant'Angelo	Castelnuovo di Farfa
Castelnuovo Parano	Celleno	Cervara di Roma
Ciciliano	Cineto Romano	Civitella San Paolo
Colfelice	Colle San Magno	Collevecchio
Coreno Ausonio	Falvaterra	Farnese
Fiamignano	Filacciano	Fumone
Gallinaro	Gerano	Gradoli
Labro	Latera	Licenza
Marano Equo	Mompeo	Montasola
Monte Romano	Montebuono	Monteleone Sabino
Montenero Sabino	Montorio Romano	Morro Reatino
Nazzano	Nerola	Pescorocchiano
Petrella Salto	Picinisco	Pisoniano
Poggio Catino	Ponzano Romano	Posta
Prossedi	Rivodutri	Rocca d'Arce
Rocca Santo Stefano	Roccasecca dei Volsci	Roviano
Salisano	Sambuci	San Donato Val di Comino
San Gregorio da Sassola	Sant'Apollinare	Settefrati
Tarano	Terelle	Tessennano
Torrita Tiberina	Trevi nel Lazio	Trivigliano
Vallemaio	Vallerotonda	Ventotene
Villa San Giovanni in Tuscia		

3.2 MISURA 2: "SMART MAP" - Digitalizzazione degli strumenti di pianificazione dei piccoli comuni

a) Premessa

L'impiego degli strumenti digitali sta rivoluzionando la pianificazione urbanistica, rendendola un processo più dinamico e informato. Non si tratta più solo di consultare mappe cartacee, ma di analizzare dati complessi per prendere decisioni che migliorino la vita dei cittadini.

L'uso dei Sistemi Informativi Geografici (GIS), ad esempio, permette di sovrapporre una vasta gamma di informazioni georeferenziate — dai dati catastali a quelli demografici — offrendo una visione olistica del territorio. Questo approccio si allinea con teorie recenti come quella della "Smart City" e della pianificazione adattiva. L'obiettivo non è più creare un piano rigido e statico, ma un sistema urbano in grado di reagire in tempo reale alle esigenze dei cittadini e ai cambiamenti ambientali. La pianificazione urbanistica si evolve così da un'attività di progettazione a un processo di gestione dinamica e continua.

La Regione Lazio ha da tempo avviato un processo di standardizzazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, finalizzato alla realizzazione di un "mosaico" regionale (Mosaico PRG) utile a fornire una lettura uniforme dello stato di pianificazione del territorio, che oggi risulta essere di difficile applicazione data la varietà degli standard adottati dai diversi comuni nella stesura dei propri piani regolatori. Tale processo di uniformazione, si è concretizzato nella elaborazione da parte della Direzione regionale Urbanistica di uno standard univoco degli attributi afferenti ad un piano regolatore in formato georeferenziato (realizzato in conformità alle regole previste nel DM 1444 del 1968), nonché ad una univoca legenda inclusiva di tutte le zone omogenee occorrenti sul territorio regionale.

Per quanto sopra detto, e ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 9/2020, la Regione intende supportare i piccoli comuni, attraverso l'erogazione di specifici contributi, nel processo di: a) digitalizzazione georeferenziata dei propri strumenti di pianificazione, qualora disponibili solo su supporto cartaceo o in formati non georeferenziati; b) trasformazione degli strumenti di pianificazione disponibili in formato digitale georeferenziato, nello standard definito dalla Regione Lazio e in coerenza spaziale con la Carta Tecnica Regionale Numerica v. 2020; c) erogazione di corsi di formazione per l'uso del GIS; d) acquisto della strumentazione ITC per la realizzazione di strumenti di pianificazione digitale georeferenziati.

La digitalizzazione georeferenziata e/o la trasformazione degli strumenti di pianificazione digitali e georeferenziati dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici (standard univoco degli attributi e della legenda) e delle linee guida che saranno approvate dalla Direzione Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare.

b) Risorse destinate alla misura

Euro 450.000,00 sul capitolo U0000R47905 dell'esercizio finanziario 2026.

c) Beneficiari della Misura

Possono beneficiare di contributi per le finalità di cui alla precedente lettera a), i piccoli comuni, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, secondo le rilevazioni ISTAT al 1° gennaio 2025.

d) Modalità di concessione dei contributi

L'attuazione della misura avverrà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico/manifestazione di interesse, da adottare di concerto tra la Direzione Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Politiche del mare e la Direzione Personale, Enti Locali e Sicurezza.